

Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera imprenditori, pittori e gessatori (ASPG)

del 24 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale (LFPr),

decreta:

Art. 1

È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori (ASIPG) conformemente al Regolamento del 7 dicembre 2005².

Art. 2

¹ Mediante il Fondo per la formazione professionale vengono finanziate prestazioni che l'ASIPG fornisce per la formazione professionale di base e per la formazione professionale superiore.

² Si tratta concretamente di:

- a. sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base e di formazione professionale superiore;
- b. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base e di regolamenti per l'offerta di corsi della formazione professionale superiore;
- c. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico;
- d. sviluppo e aggiornamento dei procedimenti di valutazione e di qualificazione nelle offerte di formazione curate dall'ASIPG, coordinamento e controllo dei procedimenti, inclusa la garanzia di qualità;
- e. reclutamento e promozione delle giovani leve;
- f. contributi a procedimenti di valutazione e alla partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;
- g. impegno prestato dall'ASIPG nell'organizzazione, nell'amministrazione e nel controllo.

¹ RS 412.10

² Il testo del regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 234 del 1° dicembre 2006.

Art. 3

¹ L'obbligatorietà generale vale per le aziende di pittura e gessatura dell'intera Svizzera, ad eccezione dei Cantoni di Friburgo, Ginevra, Neuchâtel, Vaud e Vallese.

² Essa si applica a tutte le aziende che presentano relazioni di lavoro tipiche del ramo con persone che esercitano professioni curate dall'ASIPG.

Art. 4

¹ Ogni azienda che presenta relazioni di lavoro tipiche del ramo di cui all'articolo 3 capoverso 2 è tenuta a versare la sua quota al Fondo per la formazione professionale.

² Le quote da versare al Fondo si compongono di una quota per azienda e di una quota supplementare in funzione del numero complessivo di collaboratori delle professioni tipiche del ramo.

³ Si applicano le seguenti aliquote:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| a. quota per ogni azienda: | 175.– franchi/anno |
| b. quota per ogni collaboratore: | 60.– franchi/anno |

Art. 5

Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzo delle quote conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 2003³ sulla formazione professionale.

Art. 6

¹ Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2007.

² L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

³ Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

24 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz